

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 336**

a iniziativa del Consigliere Leonardi

*presentata in data 9 gennaio 2020*

-----

TUTELA DEI CITTADINI, IN PARTICOLARE DEI MINORI, DALLE CONSEGUENZE  
DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E MISURE DI PARTECIPAZIONE  
ALLA SPESA SANITARIA

-----

**Art. 1***(Finalità ed interventi)*

1. La Regione contrasta l'utilizzo non consapevole di sostanze che possono creare dipendenza e che possono essere dannose alla salute.

2. Sono sostenute azioni volte alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza in relazione al consumo di bevande alcoliche nella popolazione in generale e soprattutto nelle fasce di età giovani, in particolare:

- a) sostiene azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte dei giovani;
- b) sviluppa iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni di categoria nelle politiche di prevenzione delle conseguenze del consumo di bevande alcoliche;
- c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

**Art. 2***(Limitazioni alla sponsorizzazione di bevande alcoliche)*

1. Sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di diciotto anni.

**Art. 3***(Azioni a sostegno di campagne di sensibilizzazione ed incentivi)*

1. Per contrastare i problemi derivanti dal consumo di bevande alcoliche e per promuovere modelli di comportamento e stili di vita consapevoli delle problematiche connesse al consumo di bevande alcoliche e rispondenti alle esigenze di promozione e tutela della salute e della sicurezza, la Regione incentiva le organizzazioni di eventi "no alcol" nei quali non vengono somministrate bevande alcoliche e/o che favoriscono l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. La Regione promuove azioni di sensibilizzazione sia attraverso gli organi di informazione sia attraverso campagne da attivare presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, per la diffusione e la conoscenza delle disposizioni di questa legge e

per la promozione delle finalità e degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2.

**3.** Le modalità degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 vengono definite dalla Giunta regionale tramite linee guida che risultano essere parte integrante di questa legge.

**4.** La Regione istituisce il Riconoscimento di "Città Sobria" da attribuirsi a quei Comuni che impiegano mezzi e risorse per la prevenzione e il controllo delle attività di somministrazione di alcol difforni dalla legge.

**5.** La Giunta regionale, mediante apposite linee guida, definisce gli incentivi per i Comuni che aderiscono al progetto di cui al comma 4, al fine del riconoscimento di "Città Sobria".

#### **Art. 4**

*(Disposizioni sanzionatorie)*

**1.** Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del Codice penale si applicano le seguenti sanzioni:

- a) agli esercizi di somministrazione che vendono bevande alcoliche a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00;
- b) agli esercizi commerciali che vendono bevande alcoliche non rispettando le ordinanze comunali che ne disciplinano orari e modalità, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 a euro 5.000,00;
- c) i maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di diciotto anni bevande alcoliche da distributori automatici, da market o da esercizi di somministrazioni, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00;

**2.** Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dal comma 2 dell'articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 7.500,00.

#### **Art. 5**

*(Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)*

**1.** Con delibera di Giunta regionale si definiscono i casi e i criteri di partecipazione alla spesa sanitaria nel caso di trasporto in ambulanza effettuato a favore di persone in evidente stato di ebbrezza, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ed il cui accesso al punto di

primo intervento o di pronto soccorso sia legato a questo stato.

**2.** La delibera di Giunta regionale di cui al comma 1 definisce l'esenzione alla compartecipazione per il trasporto in ambulanza nel caso di soggetti con particolare e comprovata fragilità presi in carico dai competenti servizi o dipartimenti dell'Asur Marche.

**3.** Le risorse derivanti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria di cui al comma 1 contribuiscono a finanziare gli interventi di contrasto alle dipendenze da alcol e alcol-correlate nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza, in attuazione degli indirizzi di programmazione relativi al contrasto alle dipendenze patologiche di cui ai programmi di Area Vasta Asur, per le annualità successive all'approvazione di questa legge.

#### **Art. 6**

*(Monitoraggio e raccolta dati)*

**1.** La Giunta regionale comunica annualmente all'Assemblea legislativa:

- a) le risultanze del monitoraggio dello stato di attuazione di questa legge;
- b) la raccolta dei dati degli accessi ai pronto soccorso di tutto il territorio marchigiano, di persone soccorse per abusi/intossicazione da alcol.

#### **Art. 7**

*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 di questa legge, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 42.000,00; per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

**2.** Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2020 con quota parte delle risorse del fondo sanitario finalizzate alle attività di prevenzione iscritte nella Missione 13, Programma 01.

**3.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.